

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

---

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1961

(28<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente CERICA

#### INDICE

##### Disegni di legge:

« Nuovo trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (1036) (*D'iniziativa dei senatori Palermo e Fortunati*) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 296, 297  
PALERMO . . . . . 297

« Richiamo in vigore dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, sulla concessione di un premio agli acquirenti di aeromobili da turismo » (1283) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 297, 302, 304  
CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 302, 304  
CORNAGGIA MEDICI . . . . . 299, 304

---

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Aumento dell'indennità annua agli aiutanti di battaglia ».

DE LUCA . . . . . Pag. 300  
PAJETTA . . . . . 304  
PALERMO . . . . . 302  
PIASENTI, *relatore* . . . . . 298, 301, 304  
TOLLOY . . . . . 300, 302  
VALLAURI . . . . . 300  
VERGANI . . . . . 299, 301

« Trattamento economico al personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero » (1319) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 305, 306  
CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 306  
PALERMO . . . . . 306  
VENUDO, *relatore* . . . . . 305

« Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma » (1320) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE . . . . . 306, 309, 310  
PIASENTI, *relatore* . . . . . 307  
SCAPPINI . . . . . 310  
TOLLOY . . . . . 308, 310

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)28<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1961)

*La seduta è aperta alle ore 10,50.*

*Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Grampa, Marazzita, Pajetta, Palermo, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vaccaro, Vallauri, Venudo e Vergani.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa e Caiati.*

*TOLLOY, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palermo e Fortunati: « Nuovo trattamento economico degli aiutanti di battaglia » (1036)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palermo e Fortunati: « Nuovo trattamento economico degli aiutanti di battaglia ».

Credo sia opportuno riassumere brevemente la situazione.

La Commissione finanze e tesoro aveva espresso parere contrario sul disegno di legge, il cui testo era originariamente così formulato:

Art. 1. — Agli aiutanti di battaglia è attribuito lo stipendio dei seguenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

Aiutante di battaglia coefficiente 340.

Ai fini degli aumenti dello stipendio di cui ai primi due commi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il numero di anni da detrarre dall'anzianità complessiva di servizio è fissata come segue:

Aiutante di battaglia 18.

Art. 2. — L'indennità annua lorda di lire 40.000 prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, per gli aiutanti di battaglia, è abrogata.

Art. 3. — Le pensioni ordinarie a favore degli aiutanti di battaglia di cui al precedente arti-

colo 1, e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi, sugli stipendi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dall'applicazione dello stesso articolo 1.

Art. 4. — All'onere finanziario si sopperirà con gli stanziamenti per l'indennità annua di lire 40.000 che verrà soppressa e con quelli di cui al cap. 199 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961.

Art. 5. — La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

Nella seduta precedente, per superare lo scoglio rappresentato dal parere negativo formulato dalla Commissione finanze e tesoro, concordammo un nuovo testo del disegno di legge da sottoporre alla Commissione medesima.

Comunico ora che, sul nuovo testo, la Commissione finanze e tesoro ha fatto conoscere di non avere nulla da osservare per quanto riguarda la sua competenza.

Ritengo, pertanto, che si possa procedere all'esame del disegno di legge nel nuovo testo concordato.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del nuovo testo, dei quali do lettura:

Art. 1.

La misura dell'indennità annua lorda attribuita agli aiutanti di battaglia dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, è elevata a lire 70.000.

*(È approvato).*

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*(È approvato).*

## Art. 3.

All'onere annuo di lire 5.640.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1960-61, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 34 (lire 3.510.000), n. 73 (lire 1.200.000) e n. 205 (lire 330.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 68 (lire 600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

(È approvato).

**PALERMO.** Dichiaro che noi voteremo a favore del disegno di legge, ma che sentiamo nello stesso tempo il bisogno di esprimere ancora una volta il nostro disappunto per il fatto che non si sia voluto modificare il coefficiente agli aiutanti di battaglia, il che rappresenta — a nostro avviso — una menomazione per gli interessati.

Certamente l'onorevole Presidente e i colleghi componenti la Commissione, in maniera particolare il senatore Cadorna, avranno ricevuto, come me, numerose lettere attraverso le quali gli aiutanti di battaglia hanno espresso in maniera veramente accorata il loro rammarico per l'incomprensione della Commissione nei loro confronti.

In verità non si è trattato di incomprensione, come possono dimostrare le discussioni svoltesi in questa sede; ma certo sarebbe stato molto meglio se si fossero accettate le giuste aspirazioni degli interessati, dato che è indiscutibile che quello di aiutante di battaglia è un vero e proprio grado, anzi il massimo grado dei sottufficiali. E se è vero che si tratta di un grado che viene conferito soltanto in guerra, è anche vero che a guerra terminata il grado resta e, pertanto, sarebbe stata opportuna, nel determinare i coefficienti, una distinzione fra aiutanti di battaglia e marescialli maggiori, senza voler intendere con ciò menomazione per questi ultimi. Essi si sono infatti offesi, perchè hanno creduto che si volesse sottovalutare la loro posizione. Noi non abbiamo

sottovalutato alcunchè, bensì abbiamo affermato, e lo ripetiamo, che se quello di maresciallo maggiore è il massimo grado della carriera, diciamo così, normale dei sottufficiali in tempo di pace, quello di aiutante di battaglia è, tuttavia, un grado ancora più alto, che si conquista sui campi di battaglia, e di conseguenza dovrebbe avere il giusto, meritato riconoscimento anche in tempo di pace.

Comunque, poichè la Commissione finanze e tesoro ha ora finalmente modificato il suo parere in senso positivo, anche noi, pur esprimendo il nostro disappunto, voteremo a favore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso avvertendo che, in relazione alle modifiche introdotte nel testo, anche il titolo del disegno di legge è stato così modificato:

« Aumento dell'indennità annua agli aiutanti di battaglia ».

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Richiamo in vigore dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, sulla concessione di un premio agli acquirenti di aeromobili da turismo » (1283)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Richiamo in vigore dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, sulla concessione di un premio agli acquirenti di aeromobili da turismo ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° febbraio 1960 e per la durata di due anni da detta data sono richiamate in vigore le norme dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, concernente modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella leg-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)28<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1961)

ge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

PIA S E N T I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il richiamo in vigore dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, merita una illustrazione di motivazioni e di precedenti.

Ecco anzitutto i precedenti, che desumo dal regio decreto legge 10 dicembre 1934, n. 2126, e dalla legge 23 dicembre 1957, n. 1299.

Con il primo si mirava a favorire l'incremento dell'acquisto di apparecchi da turismo da parte di privati, stabilendo all'articolo 1: «... può essere concesso un premio di acquisto, la cui misura è determinata di volta in volta, dal Ministero dell'aeronautica... L'ammontare del premio non può superare il 50 per cento dell'aeromobile acquistato»; e, all'articolo 2: «Il premio può essere concesso unicamente per gli aeromobili che rispondano alle seguenti condizioni:

- a) siano nuovi e direttamente acquistati presso una ditta costruttrice;
- b) siano costruiti in Italia;
- c) siano muniti di motori costruiti in Italia; ... ».

Successivamente furono portate modifiche alle suddette disposizioni e precisamente con la legge 23 dicembre 1957, n. 1299, che stabiliva, con l'articolo 1, che tra i beneficiari del premio dovevano essere compresi l'Aero Club d'Italia e gli aeroclub locali, e, con l'articolo 5, che per la durata di anni due dall'entrata in vigore della legge stessa il premio poteva «essere concesso prescindendo dalle condizioni di cui all'articolo 2, lettera c), del regio decreto legge n. 2126». Nello stesso articolo si stabiliva inoltre — e su ciò richiamo in particolare la vostra attenzione —: «Qualora però il motore di provenienza estera abbia una potenza fra 190 HP e 270 HP, la determinazione del valore dell'aeromobile, agli effetti della concessione del premio... dovrà essere fatta detraendo l'importo riguardante il motore».

Ora, il disegno di legge in esame ha appunto lo scopo di richiamare in vigore questa

norma dell'articolo 5. La limitazione concernente la potenza del motore — per cui chi acquista un apparecchio con motore straniero di potenza da 190 a 270 HP non può usufruire del premio anche sull'importo del motore — ha la sua giustificazione nel fatto che la produzione aeronautica italiana non costruisce che motori di media potenza, costruisce, cioè, proprio motori di potenza superiore a 190 HP. Detta limitazione non colpisce i motori piccoli — che non fabbrichiamo — ma rappresenta una specie di fascia di protezione per la nostra industria, e questa appunto è la ragione della deroga.

Noi oggi dobbiamo considerare con particolare attenzione il settore del turismo aereo. Mi sono fatto parte diligente per accertare sul Registro aeronautico italiano, aggiornato al settembre 1960, quale sia l'entità del nostro parco aereo da turismo, e debbo dire che si tratta di un parco veramente modestissimo, forse tra i più modesti non soltanto dell'Europa, ma del mondo.

Alla data del 31 agosto 1960 gli aeroclub disponevano di 138 apparecchi; le Associazioni volovelistiche di 8; gli apparecchi privati erano 121.

In totale, dunque, alla data — ripeto — del 31 agosto 1960, 267 apparecchi.

È vero che da quando avrebbe dovuto entrare in vigore il provvedimento in esame, cioè dal 1° febbraio 1960, al settembre 1960, sono stati ulteriormente immatricolati 64 aerei; però il Registro aeronautico non dice quanti di questi apparecchi siano dello Stato o di Amministrazioni dello Stato, e quanti invece di privati o di aeroclub o di associazioni volovelistiche.

Comunque, non occorre spendere parola sulla necessità di sviluppare la passione e la pratica del volo; e poichè a tal fine bisogna anche incrementare il più possibile l'acquisto di apparecchi da turismo, si è pensato di mantenere certe agevolazioni, dato che il prezzo di questi apparecchi parte da un minimo di tre milioni e mezzo.

Il provvedimento in esame viene incontro a queste esigenze, prorogando dal 1° febbraio 1960, e per la durata di due anni, le ricordate disposizioni dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, dispo-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)28<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1961)

zioni che avevano permesso appunto, sino al 31 gennaio 1960, di incrementare gli acquisti di apparecchi da turismo, con quelle deroghe al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, che purtroppo sono ancora giustificate da una realtà di fatto, dalla presente carenza, cioè, di produzione di motori leggeri da parte dell'industria aeronautica italiana.

Concludo proponendo alla Commissione di approvare il disegno di legge in esame, e resto a disposizione degli onorevoli colleghi per fornire ulteriori chiarimenti.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli commissari, consento pienamente con la considerazione prospettata dal relatore, e cioè che, data la presente carenza da parte della produzione italiana di un determinato tipo di propulsore, è giustificato il richiamo in vigore di quella norma che prevedeva l'estensione dei premi ai propulsori di quel tipo prodotti all'estero.

Ma non voglio lasciar passare questa occasione per ricordare a me stesso e, rispettosamente, agli onorevoli colleghi, il sempre grave problema dell'industria aeronautica italiana.

Siamo in un periodo in cui un determinato Stato del mondo manda nello spazio il fedele amico dell'uomo, e un altro manda, invece, non voglio dire il progenitore dell'uomo, perchè nego questa nostra discendenza, anche se altri afferma il contrario; ma si tratta di esperienze che richiedono l'impiego di mezzi particolari, e comunque ciò non significa che l'Italia debba rinunciare a compiere degli sforzi per arrivare a costruire quei propulsori, a turbo elica e così via, che trovano e probabilmente troveranno ancora per un pezzo vastissime possibilità d'impiego. Non bisogna dimenticare, d'altra parte, che i motori a turbina sono una priorità italiana, come dimostrano gli studi del Peruzzi e di altri precursori, mentre certi motori a pistone e con la vecchia biella madre, rappresentano ormai qualcosa che ci riporta al medio evo dell'aeronautica.

Comunque nessuno può dire che oggi costruire cellule e fare ali sia qualcosa di trascendente, dato che ali e cellule sono costruite

in base a studi predisposti, che valgono per tutti i Paesi del mondo.

Se gli altri sono andati avanti, anche perchè dispongono di costosi materiali selezionati e di macchinari speciali, e noi invece abbiamo perduto il passo, credo sia giunto, però, il momento di riprendere il cammino, dato che — ripeto — l'aviazione non è qualcosa di trascendentale; trascendentale se mai è il volo spaziale e l'insieme di aggeggi che esso comporta. Bisogna, dunque, riaffermare la validità dell'aviazione anche nel suo aspetto cosiddetto sportivo o turistico, che rappresenta per l'aviazione militare un vivaio e uno strumento di propaganda.

Chiedo scusa alla Commissione se le ho rubato qualche minuto, ma credo profondamente nell'Aviazione e nei suoi valori e non ho voluto perdere l'occasione di parlarne ancora una volta.

VERGANI. Quanto ha detto il senatore Cornaggia Medici in merito all'industria aeronautica italiana ci trova consenzienti, dato che si tratta di problemi che noi stessi abbiamo avuto occasione di sollevare in diverse occasioni e che abbiamo sempre presenti.

Ma per quanto riguarda il disegno di legge in esame, dobbiamo dire che non siamo affatto d'accordo. In sostanza si tratta di rimettere in vigore una vecchia norma che ebbe una giustificazione a suo tempo, quando si trattò di rinvenire ogni mezzo idoneo ad incoraggiare il volo. Ma oggi che l'aviazione ha assunto lo sviluppo che tutti conoscono, richiamare in vita quella norma significa fare qualche cosa che non è più in relazione con le necessità del nostro tempo.

L'attuazione del provvedimento richiederebbe una spesa di cinquanta milioni l'anno: ora cinquanta milioni non sono molti; ma non comprendiamo perchè, in uno Stato come il nostro che ha tanti problemi da risolvere anche e soprattutto nel campo sociale, si debbano conferire premi a gente che ha la possibilità di acquistare un apparecchio per il proprio uso privato.

Proprio ieri abbiamo discusso in Aula un problema così grave come quello dei mutilati; di fronte alla presente proposta di dare cin-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)28<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1961)

quanta milioni a gente che si può permettere il lusso, non dico di comprare una 600, ma addirittura un apparecchio da turismo, ci sembrerebbe — qualora noi l'approvassimo — di compiere un atto veramente insano.

Perciò, ripeto, noi siamo contrari al disegno di legge così come è stato impostato, vale a dire al semplice richiamo in vigore di quella norma. Potremmo, invece, aderire a una diversa impostazione, basata sul concetto, a esempio, di conferire il premio non ai singoli, ma a enti collettivi, come gli aeroclub e così via; in tal modo il provvedimento sarebbe più giustificato anche dal punto di vista morale. Accogliendo la proposta così come è stata presentata, a usufruire del premio sarebbero soltanto i figli di poche famiglie ricchissime, e non già l'impiegato statale o l'operaio. Se, invece, i premi fossero dati agli enti collettivi che in Italia esistono, potrebbero servire a comprare del materiale che, messo a disposizione anche di coloro che non possono e forse non potranno mai possedere un apparecchio personale da turismo, permetterebbe di raggiungere davvero lo scopo, che è quello di incoraggiare e di sviluppare la nobile passione del volo.

Concludendo, noi siamo contrari al disegno di legge così come è stato presentato, e chiediamo sia modificato nel senso di conferire i contributi non ai singoli, ma agli enti collettivi, quali gli aeroclub, e via dicendo. In questa maniera il provvedimento avrebbe un carattere più morale e servirebbe in maggior misura al fine che si vuol raggiungere.

VALLAURI. Vorrei fare una considerazione di carattere pratico. Come risulta dal testo la disposizione dovrebbe avere la durata di due anni, con decorrenza però dal 1° febbraio 1960, e di conseguenza esso verrebbe a scadere alla fine di gennaio del 1962. Se si tiene conto che siamo già nel febbraio del 1961 e che il provvedimento deve ancora essere esaminato dalla Camera dei deputati, è evidente che fra una decina di mesi al massimo ci troveremo nella condizione di dover tornare sull'argomento.

Chiedo, perciò, se non sia possibile prolungare la durata della disposizione.

DE LUCA. Condivido pienamente le osservazioni del senatore Vergani, e la sua proposta.

Vorrei inoltre domandare se, quando nel 1957 venne approvata per la prima volta la norma che ora si vorrebbe richiamare in vigore, il Governo sapeva, oppure no, che le industrie aeronautiche italiane non erano in condizione di costruire gli aerei da turismo di cui si è parlato. Oppure la norma è stata fatta per proteggere l'industria straniera?

Io penso che quando un Governo responsabile presenta un disegno di legge diretto a incrementare l'industria nazionale, dovrebbe prima sapere se l'industria nazionale è in grado di produrre ciò di cui si vorrebbe incrementare l'acquisto, e, nel caso presente, gli apparecchi da turismo.

D'altra parte, vedo che il disegno di legge in esame è stato presentato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro. Ciò significa che il Ministro del tesoro concede senza difficoltà milioni per questi premi; salvo poi naturalmente a non concedere nemmeno una lira per le vedove di guerra. Poiché il nostro bilancio è quello che è, di struttura piuttosto rigida, mi domando come si possa dare una spiegazione a fatti del genere. O abbiamo abbondanza di soldi, e allora non bisogna lesinarli per i problemi fondamentali; o ne abbiamo pochi, e allora bisogna che essi siano amministrati con giudizio e saggezza.

Dare sia pure soltanto centomila lire a chi ha la possibilità di comprarsi un apparecchio da turismo mi pare una cosa non seria, mentre il discorso sarebbe diverso se si trattasse di conferire i contributi a enti collettivi, come ha proposto il senatore Vergani.

Al disegno di legge così come è formulato, sono in conclusione assolutamente contrario.

TOLLOY. A me sembra che le osservazioni del senatore Vergani siano pertinenti, anche in relazione allo stesso spirito della disposizione, che è quello di incrementare la passione per il volo; il che può essere attuato soltanto estendendo la possibilità di volare al maggior numero di appassionati che possono trovarsi anche nelle classi meno abbienti.

Tuttavia, debbo nel contempo riconoscere che una modifica di fondo, qual'è quella prospettata dal senatore Vergani, non potrebbe oggi come oggi essere formulata con facilità, in quanto, per poter procedere a un finanziamento degli aeroclub, bisogna prima studiare la struttura particolare e le condizioni delle singole Associazioni, vedere quanti aerei occorrono, predisporre la forma del finanziamento, e così via.

D'altra parte il disegno di legge è arrivato in ritardo, perchè concerne la proroga per due anni di una disposizione già scaduta da un anno.

Perciò, e anche in considerazione del fatto che, come ha osservato il senatore Vallauri, fra non molto tempo dovremo ritornare sulla questione, proporrei, se la Commissione riconosce che l'impostazione data dal senatore Vergani merita attenzione, di approvare per ora il provvedimento così come è stato presentato, con l'intesa, però, di formularne un altro in modo diverso, tenendo conto di detta impostazione, quando la proroga sarà scaduta.

Nel frattempo, se il Governo fa suo questo punto di vista, potremmo con i rappresentanti del Ministero competente, studiare una legge che, anche superando i limiti ristretti della norma presente, anzichè aggiungere privilegi a chi già ne ha, estenda davvero la possibilità di soddisfare la passione del volo al maggior numero di persone.

PIASENTI, *relatore*. Desidero anzitutto chiarire un particolare sul quale il senatore Vergani non ha detto una cosa esatta, quando ha affermato che il disegno di legge in esame richiama in vigore una vecchia legge. In realtà si tratta di una legge recente del 1957...

VERGANI. Ma a sua volta la legge del 1957 richiama in vigore le disposizioni del regio decreto-legge del 1934!

PIASENTI, *relatore*. Occorre però ricordare che il regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, è sempre in vigore: soltanto alcune disposizioni sono state mo-

dificate dalla legge del 1957, tra le quali quella appunto — e soltanto per due anni — concernente la concessione del premio anche per l'acquisto di cellule italiane con motori stranieri di piccola potenza.

La legge del 1957 introduce dunque una deroga, il cui contenuto e i cui motivi sono stati ampiamente illustrati, limitatamente però — ripeto — al periodo di due anni, e di conseguenza la deroga stessa è già scaduta.

Il presente disegno di legge riguarda pertanto unicamente una disposizione della legge del 1957, richiamando in vigore la norma scaduta.

Ciò premesso, desidero aggiungere una altra considerazione. In base alle norme in vigore possono usufruire del premio aeroclub, ditte costruttrici, società di navigazione aerea, privati, amministrazioni dello Stato; pertanto, sarebbe piuttosto difficile arrivare in questo momento a una nuova impostazione legislativa per stabilire a quali e a quanti enti debba essere riservata la concessione del premio, se, ad esempio, soltanto agli aeroclub alle associazioni velovelistiche, e così via.

A questo proposito ritengo possa giovarci l'osservazione fatta dal senatore Vallauri, nel senso che, poichè la nuova legge avrebbe praticamente soltanto alcuni mesi di vita — in quanto la scadenza è prevista per il 1° febbraio 1962, e ancora il provvedimento deve essere discusso e approvato dall'altro ramo del Parlamento — noi potremmo studiare il problema anche in relazione all'ampiezza delle categorie che presentemente beneficino della concessione, e nello stesso tempo tener conto delle raccomandazioni e segnalazioni fatte dal gruppo comunista, alle quali personalmente aderisco.

Si tratterebbe insomma di lasciare il provvedimento così come è stato presentato, di approvarlo, dato il breve spazio di tempo per cui avrebbe vita, e di fare in modo di studiare e formulare per il 1° febbraio 1962 una nuova legge possibilmente con più largo finanziamento. Se infatti intendiamo incrementare l'attività degli Aero-Clubs e delle associazioni velovelistiche — perchè in fondo questo è lo spirito delle proposte che sono state fatte — è necessario fare degli

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)28<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1961)

studi sulle effettive possibilità finanziarie di questi enti, per avere le indicazioni necessarie alla formulazione della nuova legge nel senso da tutti auspicato.

PALERMO. Non nascondo le mie perplessità di fronte al disegno di legge in esame, in quanto le osservazioni del senatore Vergani sono fondate, e altrettanto fondate sono quelle dei senatori Piasenti, Cornaggia Medici e Tolloy.

Ora io direi che poichè il provvedimento non ha una grande urgenza, potremmo rinviarne la discussione, e così, nei quindici giorni circa che ci separano dalla ripresa dei lavori, il Governo avrebbe la possibilità di studiare la questione alla luce del principio informatore esposto dal collega Vergani ed esaminare a quali enti bisognerebbe dare il contributo.

Non mi pare giusto infatti che si continuino a sovvenzionare persone che non ne hanno bisogno. Se si trattasse di povera gente che frequenta le scuole di volo, potrei anche essere d'accordo, ma è chiaro che chi acquista un apparecchio per proprio conto è persona che ha notevoli possibilità, tanto è vero che, come è stato detto, il più economico degli apparecchi da turismo costa non meno di tre milioni e mezzo...

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Potrei dimostrarle, senatore Palermo, che non sono tutti ricchissimi coloro che comprano apparecchi da turismo.

PALERMO. Comunque io propongo di rinviare la discussione, in modo che il Governo possa presentare un disegno di legge più aderente allo scopo che si vuole raggiungere.

PRESIDENTE. Credo sia opportuno precisare che noi non stiamo esaminando una legge nuova, della quale si possano discutere i principi e i concetti e proporre delle modifiche; ci troviamo semplicemente di fronte a una proposta di proroga che, a mio avviso, possiamo soltanto accettare o respingere, salvo s'intende il diritto della

Commissione di esprimere ciò che riterrebbe opportuno fosse fatto nell'avvenire per lo incremento dell'aeroturismo.

TOLLOY. In linea di massima sono d'accordo con lei, onorevole Presidente, e appunto perciò ho fatto la mia proposta.

Ripeto che io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge a condizione che venga accettato un ordine del giorno con il quale il Governo si impegni fin da oggi a studiare e a preparare un provvedimento, che il 1° febbraio 1962 sostituisca, con una base più ampia, quello in esame.

Se detto ordine del giorno non sarà accettato, per le ragioni già esposte voterò contro il provvedimento.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo sia meglio, senatore Tolloy, che dia prima qualche chiarimento, perchè può darsi che l'ordine del giorno che lei intende presentare possa essere temperato, oppure inasprito in relazione a quanto dirò.

Nel corso della discussione sono state sollevate due osservazioni sostanziali. La prima è che si intendono dare contributi a persone largamente dotate di mezzi; la seconda, che si vuol proteggere una industria che non è la nostra.

Il senatore Piasenti, che con la sua relazione ha dimostrato di aver attentamente esaminato, attraverso il Registro aeronautico, la posizione dei possessori di apparecchi da turismo — che sono pochissimi, sia in relazione al numero degli abitanti, sia, e soprattutto, in relazione alle gloriose tradizioni dell'aeronautica italiana — non ha potuto fare a meno di rilevare che questi apparecchi sono quasi tutti di origine straniera. Anzi potremmo dire tutti, e perciò non è esatto dire che con la norma in argomento si voglia proteggere l'industria straniera, perchè, ripeto, gli apparecchi da turismo che già esistono in Italia sono tutti provenienti da industrie e da paesi stranieri.

La verità è che il Ministero dell'aeronautica ha voluto che fossero elargiti dei premi non tanto in considerazione della spesa per l'acquisto degli apparecchi, quanto

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)28<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1961)

in relazione a quello che è il costo successivo della gestione dell'aeromobile.

La manutenzione, per esempio, non è cosa che possa essere fatta da un meccanico qualsiasi, ma richiede operai specializzati, e altamente specializzati. Il contributo è relativamente minimo, trascurabile: si tratta soltanto di una forma concreta di partecipazione dello Stato a quella che è l'aspirazione, e la volontà, di alcuni individui di allargare le prospettive di questa tanto discussa coscienza aeronautica, che ancora deve essere consolidata nel popolo italiano.

E il problema è così essenziale e importante che nella legge relativa al nuovo metodo di reclutamento degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica è stato previsto che costoro, a differenza di quanto avveniva prima, devono rimanere collegati con l'Aeronautica attraverso quei voli che fanno settimanalmente o una volta il mese, tanto che percepiscono anche una indennità di circa cinquantamila lire mensili.

Ma il problema in discussione è importante anche per il fatto che tutti gli apparecchi da turismo hanno il doppio comando, perchè in realtà il vero pilota è colui che sta alle dipendenze del proprietario; ora queste persone — che magari svolgono anche altri lavori e altre mansioni, ma sono piloti — ci interessano per due motivi: prima di tutto perchè, come è evidente, rappresentano una possibilità di assorbimento di elementi qualificati, e poi perchè, essendo per lo più ex-ufficiali o ex-sottufficiali dell'Aeronautica, sono in fase continua di allenamento. Non bisogna dimenticare, infatti, che nessun pilota è veramente tale se non si mantiene in continuo esercizio.

Devo poi osservare che non è affatto vero che il Governo non tenga nella dovuta considerazione gli interessi e la situazione della nostra industria aeronautica. Il fatto è che gli apparecchi da turismo sono quasi tutti piccoli, e perciò con motori di potenza limitata, e costruiti con sistemi a catena da paesi che hanno fabbriche appositamente attrezzate.

Le industrie italiane preferiscono invece costruire altri tipi di apparecchi: così, per

esempio, si sta ora producendo a catena il « 104 », produzione che consente di impiegare un gran numero di maestranze di questo settore presso la FIAT, e altri complessi.

Il « 104 » è un apparecchio che in questi ultimi tempi ha portato la nostra industria aeronautica a un particolare livello in campo internazionale, tanto è vero che altri paesi — come ad esempio la Germania e il Belgio — hanno deciso di adottare tale tipo di apparecchio, riversando le loro ordinazioni sulle aziende aeronautiche italiane. Fatto questo di cui ci dobbiamo compiacere e sentire lusingati.

Ed è ovvio comunque che è preferibile preparare e intensificare i piani di lavoro per la costruzione di apparecchi grossi e complessi come il « 104 » — costruzione che risulta più conveniente, sia alle industrie, sia al paese anche ai fini del maggiore impiego e della qualificazione della manodopera — che non incoraggiare la costruzione di quei due o dieci apparecchi da turismo con i quali non si risolverebbero certamente nè i problemi delle industrie, nè quelli delle maestranze.

Ecco le ragioni per cui quest'ultimo settore non è appetibile, e risulta trascurato dall'industria aeronautica italiana.

Chi ha sentito le osservazioni fatte dal senatore Vergani ne è rimasto certamente un po' colpito, e — come prima impressione — non può non dire che egli ha ragione. Tuttavia, vorrei a mia volta osservare al senatore Vergani, e anche al senatore Tolloy, che invece delle modificazioni da essi proposte, basterebbe forse variare la ripartizione dei premi, nel senso di dare una misura doppia o tripla a quegli enti che, come gli aeroclub, svolgono attività di educazione aeronautica. E ciò dovrebbe naturalmente essere stabilito in modo chiaro in quel disegno di legge che presenteremo al momento della scadenza della proroga in esame, disegno di legge nel quale appunto i termini della questione saranno posti su di un piano interamente diverso.

Per quanto riguarda gli aeroclub è necessario fare alcune considerazioni. Io vengo dal-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)28<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1961)

la terra di Puglia, dove i campi d'aviazione sono per così dire dappertutto, mentre non esistono praticamente aeroclub, dato che ve n'è uno solo, e con un solo apparecchio, a Bari. E non si può dire che la passione per il volo faccia difetto. Nel 1960, a esempio, a un corso di educazione aeronautica per studenti di liceo, v'è stata una larghissima partecipazione, non soltanto alle lezioni teoriche, ma anche ai voli, e alcuni studenti sono persino arrivati a compiere atterraggi con apparecchi da turismo.

Il problema va, dunque, considerato su di un piano più completo e organico, vedendo se sarà magari possibile elevare la spesa annua a cento o a centocinquanta milioni.

P A J E T T A . Sono dell'avviso che la soluzione più accettabile sia quella, per così dire, interlocutoria, proposta dal senatore Tolloy, e che quindi convenga, allo stato delle cose, approvare per ora il disegno di legge in esame — dato che la scadenza della proroga è vicina — e nel frattempo formulare un disegno di legge informato ad una nuova impostazione.

Nella nuova impostazione vorrei raccomandare al Governo di tener presente oltre quanto è stato detto nel corso della presente discussione — ossia di dare aiuti più che ai singoli agli enti collettivi — anche l'opportunità di fare speciali combinazioni con le fabbriche di aeromobili.

Io sono di Varese, dove esistono due campi di aviazione . . .

C O R N A G G I A M E D I C I . Ve ne sono molti di più!

P A J E T T A . D'accordo, ma io mi riferivo ai due più importanti.

In provincia di Varese, dicevo, dove esistono due campi di aviazione molto importanti, vi è anche la fabbrica « Agusta », che costruisce elicotteri, e vi è anche la « Macchi », che costruì il famoso apparecchio col quale Agello conquistò la coppa Schneider.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La « Macchi » è compresa, accanto

alla FIAT, tra le fabbriche che costruiscono il « 104 ».

P A J E T T A . Comunque, volevo dire che la « Macchi » costruisce anche il cosiddetto « Macchino », ed è organizzata in maniera speciale per la costruzione di tale tipo di apparecchio. Il mio povero figliolo ne usava uno, e ne era molto soddisfatto.

Ora se l'importo annuo dei contributi fosse portato da cinquanta a cento o a centocinquanta milioni di lire, e una buona parte fosse destinata a questa fabbrica specializzata, o ad altre nelle stesse condizioni, il risultato sarebbe forse migliore.

È evidente infatti che se la « Macchi » potesse vendere il suo « Macchino » a due milioni per esempio, invece che a tre, gli acquirenti sarebbero molto più numerosi.

P I A S E N T I , *relatore*. Mi permetto di far notare al senatore Pajetta che nell'articolo 5 del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, è detto testualmente: « Il premio è corrisposto direttamente alla ditta costruttrice ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

È stato presentato dal senatore Tolloy il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa del Senato della Repubblica, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1283, invita il Governo allo studio e alla presentazione di una legge sostitutiva di quella in vigore e che sarà proposta al 1° febbraio 1962, la quale, anzichè fondata su concessioni di premi ai privati, sia intesa soprattutto al potenziamento degli Aeroclub, in modo da consentire un assai più ampio e democratico incoraggiamento all'esercizio del volo ».

Metto ai voti l'ordine del giorno.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento economico al personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero » (1319) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico al personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non avere nulla da osservare per la parte di propria competenza.

**VENUDO, relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame e alla nostra approvazione riguarda il trattamento economico al personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero.

Il trattamento economico spettante al personale militare e al personale civile o assimilato militare appartenente o reclutato dalla Marina, compresi quindi salariati, cuochi, domestici e personale civile addetto ai viveri, è attualmente regolato dal regio decreto 10 gennaio 1926, n. 245, modificato dal regio decreto 22 settembre 1939, numero 1636, e dal decreto luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424.

Per effetto di queste disposizioni, al personale imbarcato su navi che si trovino nelle acque dei Paesi a valuta più elevata della nostra, viene corrisposta una indennità conforme alla differenza fra il corso della valuta cartacea locale e quella cartacea nazionale su una parte delle competenze, e cioè, tenuto conto che detto personale usufruisce di vitto e alloggio a bordo: a) sul 40 per cento del solo stipendio, per gli ufficiali e i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe; b) sul 40 per cento della paga, per i secondi capi; c) sul 50 per cento della paga, per sergenti, sottocapi, e comuni; b) sull'intero soprassoldo mensile di rafferma e sugli eventuali assegni *ad personam* per chi ne sia provvisto.

Il sistema esposto non appare più adeguato: in primo luogo, esso si presenta di complessa attuazione; in secondo luogo presuppone l'esistenza del regime aureo, da tempo ormai sostituito da quello dei cambi convenzionali.

Si ritiene, perciò, opportuno semplificare le cose, adottando un sistema meno macchinoso e più aderente alla realtà economica attuale.

Si propone al nostro esame un provvedimento che dispone la concessione, a favore del personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero, di un trattamento ragguagliato ad un'aliquota della diaria di missione all'estero, aliquota che si ritiene di fissare in un quarto della diaria suddetta.

L'articolo 1 dispone, pertanto, in tale senso, stabilendo, cioè, che al personale imbarcato su navi militari che tocchino porti esteri è corrisposto un assegno giornaliero in lire italiane pari alla indennità di missione per l'estero, prevista a seconda del grado o qualifica e del Paese, ridotta ad un quarto.

Tale assegno spetta dal giorno di arrivo della nave nel porto estero fino al giorno, compreso, di partenza dal porto stesso.

Per evitare sperequazioni, l'articolo 2 estende il suindicato trattamento agli ufficiali imbarcati su navi mercantili per migliorare l'istruzione professionale (regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865) e ai militari imbarcati su navi mercantili requisite o noleggate (regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156).

L'articolo 3, oltre ad abrogare il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 245, sopprime il soprassoldo previsto dalle vigenti disposizioni a favore del personale imbarcato su navi mercantili per l'istruzione professionale.

L'articolo 4 indica i mezzi per la copertura dell'onere che il disegno di legge comporta, per l'esercizio finanziario 1960-61, poichè per i successivi esercizi il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Sul presente disegno di legge, che è stato approvato dalla Camera dei deputati, Commissione difesa, la Commissione finanze e te-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)28<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1961)

soro, come è stato poc'anzi comunicato dal Presidente, ha espresso parere favorevole.

Il relatore esprime parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge.

P A L E R M O . Siamo d'accordo per l'approvazione del disegno di legge.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Al personale imbarcato su navi militari che tocchino porti esteri è corrisposto un assegno giornaliero in lire italiane pari alla indennità di missione per l'estero, prevista a seconda del grado o qualifica e del Paese, ridotta ad un quarto.

Qualora l'indennità di missione di cui al precedente comma sia fissata in valuta estera, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, si procede alla conversione in lire italiane dell'indennità stessa applicando il cambio ufficiale del giorno in cui la nave lascia l'ultimo porto italiano.

L'assegno previsto dal presente articolo spetta dal giorno di arrivo della nave nel porto estero fino al giorno, compreso, di partenza dal porto stesso.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

L'assegno previsto dall'articolo 1 compete altresì al personale imbarcato su navi mercantili, ai sensi del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

Il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 245, il regio decreto 22 settembre 1939, n. 1636, e il decreto luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424, sono abrogati. Il soprassoldo previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319 e successive modificazioni, è soppresso.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

All'onere annuo presunto di lire 40.218.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma » (1320)**  
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che sul disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ci ha fatto pervenire il seguente parere:

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)28<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1961)

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza.

Riconferma tuttavia il suo avviso, ripetutamente espresso, sulla inopportunità di derogare dalla osservanza della legge di contabilità, col far fronte a nuove esigenze mediante prelievi delle spese da altri capitoli; ciò che avviene con singolare frequenza nel bilancio della Difesa.

Nella specie, per fronteggiare l'aumento di 40 milioni a favore delle Associazioni d'Arma, si riduce di altrettanto il capitolo 142, che, in rapporto allo scorso esercizio, fu notevolmente accresciuto, il che fa ritenere o supporre che lo stanziamento precedente non fosse sufficiente, mentre ora parrebbe abbondante, se lo si decurta ».

PIASENTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho posto particolare attenzione ed amore al problema che che ci è stato proposto con il presente disegno di legge. Attraverso un lungo esame mi sono reso conto della necessità del provvedimento. Di più, sono lieto di constatare come con questo disegno di legge si sia dimostrata verso il mondo combattentistico una giusta considerazione, per ora limitata alle Associazioni d'Arma, ma che noi auspichiamo venga estesa quanto prima anche ai sodalizi di categoria.

Ritengo superfluo illustrare alla Commissione la figura delle Associazioni d'Arma. Mi limiterò a citare, da una fonte politicamente per me insospettabile, e cioè dalla motivazione della proposta di legge n. 1896, presentata alla Camera dai deputati dell'opposizione Lombardi, Schiano, e Boldrini, i seguenti apprezzamenti: « Le Associazioni di Arma rappresentano, nel grande fenomeno di spontanea organizzazione dei cittadini proprio di un paese civile e democratico, un capitolo altamente meritorio, in quanto esse rendono duraturi e operanti, anche nell'ambito della vita civile, quei fecondi e nobili rapporti di solidarietà che il servizio militare inizialmente crea e cimenta attraverso la comunità di vita. Per questo motivo lo Stato, dinanzi alla loro formazione e alla loro attività, non resta nel ruolo di spettatore, sia

pure benevolo, ma sottolinea l'importanza della loro funzione riconoscendo loro la personalità giuridica, e anche, a partire da un certo momento, assicurando loro, entro certi limiti, i mezzi necessari ».

Per ciò che riguarda la vita e la posizione delle Associazioni d'Arma nel quadro della Amministrazione della Difesa, io mi sono naturalmente preoccupato di accertare come esse sono vigilate, quali i fini previsti nei loro statuti, e quale sia stato fino ad oggi il sistema di finanziamento.

La vigilanza delle attività delle Associazioni, in ordine all'impostazione dei bilanci, all'organizzazione, al conseguimento, delle loro finalità, è devoluta al Ministero della difesa.

Gli statuti — ne ho esaminati quattro o cinque — non sono formulati secondo uno *standard* ufficiale, ma rispondono pur sempre, per quel che riguarda gli scopi, ad una finalità morale e civica sostanzialmente identica per tutte le Associazioni.

Da uno di questi statuti — quello della Associazione nazionale alpini — leggo che l'Associazione si propone di « tener vive le tradizioni e le caratteristiche degli alpini, cementare i vincoli di fratellanza tra gli alpini di qualsiasi grado e condizione, curare i loro interessi, l'assistenza, ecc. », e inoltre, (compito che è ovviamente peculiare di questa Associazione), « promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna ». Sostanzialmente si tratta di finalità comuni a tutte le Associazioni d'Arma.

Per qual che riguarda il finanziamento, ho accertato che esso viene effettuato, da parte del Ministero della difesa, sulla base della cifra accordata dal Parlamento, in relazione all'attività svolta dai sodalizi e in proporzione alla loro consistenza numerica. Se poi, alla resa finale dei conti rimane qualche briciola, questa viene distribuita ancora con oculatezza, tanto più parca, in quanto le briciole, come ci rendiamo conto, non sono molto abbondanti.

Con il presente disegno di legge si chiede di portare lo stanziamento per le Associazioni d'Arma da 80 a 120 milioni.

Le ragioni dell'aumento sono molteplici, ma ve n'è una che mi pare prevalga su tutte,

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)28<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1961)

ed è che dal 1956 ad oggi sono sorte tre nuove Associazioni d'Arma: dei Paracadutisti, dei Cappellani militari, della Sanità militare. È inoltre in corso il riconoscimento della Associazione degli appartenenti al Commissariato militare. Con il che, dalle 12 Associazioni del 1956, si passa alle 16 del 1961.

Aggiungerò che tale aumento è richiesto anche dalla necessità di meno indegnamente far figurare i sodalizi combattentistici nel quadro delle celebrazioni dell'Unità d'Italia. Ho detto « meno indegnamente », perchè la cifra di 120 milioni, ripartita fra i 15 o 16 sodalizi, sarebbe forse appena sufficiente alle spese di uno solo dei congressi o raduni, che ciascun sodalizio si propone di promuovere. Se a questo si aggiunge che stanno per essere iniziati i lavori per i Monumenti al Fante e all'Autiere in Torino, ci si rende conto della necessità dei Presidenti delle Associazioni si racimolare con ogni espediente lecito altri fondi per integrare le magre sovvenzioni del Ministero.

Concludo a questo punto pregando gli onorevoli colleghi di tener conto delle osservazioni fatte, e di votare il presente disegno di legge, il quale ha ricevuto, come il nostro Presidente ci ha poc'anzi comunicato, il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione.

Per chi desideri sapere da quale capitolo si taglia qualche frangia per reperire i 40 milioni di aumento, dirò che il capitolo 142 a cui qui si accenna, si riferisce ai servizi di Commissariato e materiali di casermaggio. È uno dei capitoli dai quali si attinge ogni tanto per la copertura di queste spese; espediente che ci consente di far fronte con correttezza all'articolo 81 della Costituzione.

TOLLROY. Il disegno di legge sul quale ha riferito il senatore Piasenti richiede da parte mia e da parte del mio Gruppo un discorso piuttosto lungo.

A me in particolare è toccato il compito, nel corso dei dodici anni di vita parlamentare, e precisamente in occasione della discussione dei bilanci della Difesa, di sollevare la questione dell'orientamento delle Associazioni d'Arma. Ho dovuto rilevare, dolorosamente, come esse troppe volte abbiano assunto atteggiamenti in stridente contrasto con

quelli che sono i fondamenti della Repubblica italiana. Ho documentato, volta per volta, la gravità dei fatti. Mai una volta, purtroppo, mi sono trovato di fronte ad una ammissione, sia pure parziale. Eppure io denunciavo tali fatti non già per un'ostilità preconcepita verso le Associazioni d'Arma, ma perchè io e il mio Gruppo giudichiamo deleterio l'atteggiamento da esse assunto, in quanto, anzichè facilitare il contatto tra gli iscritti, tra gli ex appartenenti ai singoli corpi, ne provoca la separazione, il disorientamento.

Non è questo il momento, onorevoli colleghi, per documentare la situazione da me denunciata. Essa dà luogo comunque ad una pregiudiziale di carattere politico: ritengo che, attraverso un'ampia discussione, una volta per sempre debba essere chiarito quali sono i compiti delle Associazioni d'Arma, e si possa quindi ottenere dal Governo l'assicurazione che interverrà ogni qualvolta tali Associazioni, per stimoli che sono evidentemente solo individuali e di vertice, prendono atteggiamenti non conformi all'orientamento del Paese, del Parlamento, delle leggi.

Questa discussione non viene da noi richiesta per sovvertire o negare la funzione delle Associazioni, ma per poterle riportare nella giusta linea. Molte di esse infatti, per le influenze esterne e la volontà dei personaggi che le guidano, hanno, come sarà mia cura documentare, deviato da tale linea. Ricorderò sempre l'umiliazione che provai quando, in occasione dei funerali del criminale Rodolfo Graziani — criminale per decisione di un tribunale militare regolare — dovetti constatare che due Associazioni d'Arma avevano pubblicato dei manifesti in onore del « Maresciallo d'Italia » Rodolfo Graziani. Queste Associazioni non avevano tenuto alcun conto nè della Repubblica, nè del tribunale, nè delle leggi, nè della Costituzione. E la responsabilità di ciò non era naturalmente della massa degli iscritti, ma dei capi; erano essi in quel momento a mostrare solidarietà con un regime oggi fortunatamente scomparso.

Vi è poi un'altra questione, di carattere tecnico: riguarda il funzionamento delle Associazioni.

Noi non chiediamo la soppressione delle Associazioni, ma intendiamo batterci per il loro risanamento in senso politico. Prego quindi il Ministero di fornirci tutti i necessari elementi di giudizio: l'elenco delle Associazioni; gli statuti (ce ne vorrebbe almeno una copia per Gruppo); i dati relativi alla ripartizione degli stanziamenti così come è stata effettuata fino ad ora (il relatore ha parlato di ottanta milioni, ma come sono stati distribuiti? Quanto, per esempio, sono andati alla grande Associazione degli alpini e quanti alle piccole Associazioni?) e sulla presunta ripartizione dei 120 milioni che si chiedono oggi; i bilanci di ciascuna Associazione; l'attività che le Associazioni hanno svolto. Tutto ciò è necessario per accertare se veramente le somme assegnate vengono impiegate a beneficio degli iscritti — ex fanti, ex granatieri, eccetera — e non invece tutto si riduca a lasciare queste somme (di qualche milione) alla discrezione dei Presidenti delle Associazioni.

Chiedendo tali informazioni noi non preannunziamo affatto un voto contrario; vogliamo solo renderci conto di come le somme assegnate siano state e saranno spese. Pertanto, noi siamo del parere che il presente disegno di legge debba essere discusso in Aula, in modo da poter vagliare attentamente tutti gli elementi necessari per una definitiva chiarificazione politica.

Noi assistiamo oggi al verificarsi di fenomeni politici di eccezionale gravità. Pensiamo a quello che succede nella vicina Repubblica francese, dove vi è una paralisi della vita politica per l'atteggiamento assunto da elementi militari, anzi militaristi.

La considerazione di tali pericoli dovrebbe indurre il Parlamento ad operare con la dovuta cautela affinché, pur incoraggiando lo sviluppo delle Associazioni d'Arma, si eviti il formarsi all'interno di esse di tendenze che contrastano con gli ideali fondamentali della nostra Repubblica.

Noi desideriamo, dunque, che il disegno di legge sia discusso in Aula. Non possiamo deliberare un aumento delle sovvenzioni alle Associazioni senza precisare al tempo stesso il nostro atteggiamento nei loro confronti, che — ripeto — è del tutto positivo.

Le Forze Armate esistono ancora, la guerra non è ancora scomparsa, vi sono retaggi che nessuno più di me sente. Le Associazioni sono perciò tuttora necessarie, talchè il documento relativo alla proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dai deputati dell'opposizione letto dal collega Piasenti probabilmente, ad un esame più attento, può avere la sua giustificazione, quando sia inquadrato in una prospettiva di risanamento delle parti malate.

L'episodio che ho citato poc'anzi avrebbe dovuto provocare l'intervento immediato del Governo, per far « saltare » quei Presidenti di Associazioni d'Arma che si erano resi responsabili della pubblicazione di simili manifesti. Il fatto è che il Governo ha avuto finora la sua parte di responsabilità; ancora in occasione dell'ultimo bilancio della Difesa si è affermato che il comportamento delle Associazioni d'Arma è stato assolutamente ortodosso e democratico.

Noi non siamo d'accordo. Non possiamo tacere, quindi, la nostra viva preoccupazione e crediamo che il Parlamento non possa assegnare contributi alle Associazioni d'Arma senza conoscere esattamente le finalità che esse perseguono, e che debbono consistere essenzialmente nel mantenere vivo il contatto con le forze popolari, evitando il prevalere di ristretti gruppi di vertice. Le Associazioni d'Arma, insomma, non devono essere l'espressione di tendenze di gruppi particolari che coltivano concezioni politiche inaccettabili non solo da noi, ma da tutto il Parlamento, o per lo meno da quella parte che rappresenta le istituzioni democratiche.

Signor Presidente, io non so se le mie richieste per quello che riguarda l'aspetto tecnico del disegno di legge possano giustificare il rinvio della discussione.

Se il Ministero potesse fornire a noi gli elementi di giudizio richiesti, noi potremmo con maggior cognizione di causa decidere il nostro atteggiamento, che — ripeto — non è sfavorevole all'aumento che si vuole concedere.

P R E S I D E N T E . Dal momento che il senatore Tolloy vuole fare una discussione

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)28<sup>a</sup> SEDUTA (2 febbraio 1961)

politica di fondo, ritengo che questa possa essere più utilmente svolta in Aula.

TOLLQY. Noi chiediamo, allora, che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea. Se la documentazione richiesta ci verrà fornita, la discussione in Aula assumerà un andamento più celere, almeno per qual che riguarda l'aspetto tecnico del disegno di legge. Mantengo, tuttavia, la mia richiesta di informazioni avanzata in precedenza al rappresentante del Governo.

SCAPPINI. Concordiamo con il collega Tolloy per la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea. Nemmeno noi siamo pregiudizialmente contrari alle Associazioni d'Arma. Tuttavia, riteniamo anche noi opportuna una più ampia discussione della materia, perchè la natura delle attività delle Associazioni venga chiarita all'opinione pubblica. Lasciando impregiudicato il problema dell'aumento delle sovvenzioni, riteniamo che, portando il disegno di legge in Aula,

ci sarà dato modo di approfondire la discussione, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica sugli aspetti che a nostro giudizio sono negativi e che per alcune Associazioni contrastano con le finalità proclamate dagli statuti.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Tolloy, Grampa, Palermo, Vergani e De Luca hanno chiesto che il disegno di legge « Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma » sia discusso e votato dal Senato. Il disegno di legge è, pertanto, rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà da qui in poi in sede referente.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari